

Legislative Decree 231

Model 231 for NewCold Piacenza, NewCold Pacaro e NewCold Borgorose

Author: NewCold Piacenza S.r.l.,
NewCold Pacaro S.r.l., NewCold
Borgorose S.r.l.
Date: October 2, 2023
Version: 1.0



Policy	Model 231 for NewCold Piacenza, NewCold Pacaro e NewCold Borgorose				
ID	000 000	Category	Finance Department		
Version	01	Effective date	07.11.2023	Owner	Silvia Muscogiuri

Table of Contents

Introduction.....	4
Purpose of this document	4
NewCold Piacenza S.r.l, NewCold Pacaro S.r.l, NewCold Borgorose S.r.l.....	5
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	5
NewCold Piacenza S.r.l. e il Gruppo NewCold	5
La Corporate Governance di NewCold Piacenza S.r.l., NewCold Pacaro S.r.l., e NewCold Borgorose S.r.l.....	5
Capitolo 1: Il decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N. 231.....	6
1.1 Profili Generali	6
1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del decreto.....	6
1.3 Le sanzioni a carico dell'ente.....	15
1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità.....	16
Capitolo 2: Il modello di NewCold Piacenza S.r.l.....	18
2.1 Il modello di newcold piacenza.....	18
2.2 I destinatari del modello	18
2.3 La “formalizzazione” del modello di newcold piacenza.....	18
2.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo e la mappa delle attività sensibili di newcold piacenza.....	20
2.5 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del modello	22
2.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	23
Capitolo 3: L’Organismo di vigilanza.....	24
3.1 Principi generali.....	24
3.2 Requisiti dell’organismo di vigilanza	24
3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione	24

3.4	Compiti dell'odv e sue risorse finanziarie.....	26
3.5	Attività di reporting dell'organismo di vigilanza.....	26
3.6	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	27
3.6.1	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	27
3.6.2	Segnalazioni e Whistleblowing	28
Capitolo 4: Formazione e comunicazione		30
4.1	Disposizioni generali	30
4.2	Comunicazione iniziale.....	30
4.3	Formazione dei dipendenti	30
Capitolo 5: Il sistema disciplinare e sanzionatorio		32
5.1	Principi generali	32
5.2	Misure nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)	32
5.3	Misure nei confronti dei dirigenti	34
5.4	Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, dei sindaci (ove previsto) e dei revisori	34
5.5	Misure nei confronti di terzi destinatari.....	35

Introduction

Legislative Decree 231/2001 states that companies may be liable for certain offences committed by their managers or employees, unless they have adopted an appropriate Organisational and Management Model.

This Model is a document that describes how the company organises and controls its activities, especially those most exposed to the risk of wrongdoing.

Model 231 thus serves to prevent the commission of offences and to demonstrate the fairness and transparency of the company.

Purpose of this document

In order to avoid being held liable for certain offences committed by their employees, companies can equip themselves with a Model 231, which is a document that illustrates how the company organises itself and checks its operations, particularly those most at risk of committing offences. The purpose of Model 231 is therefore to prevent crimes from being committed and to attest to the seriousness and transparency of the company.

Model 231 derives from Legislative Decree 231/2001, which provides that companies may be sanctioned for offences committed by

- persons with representative, administrative and management functions;
- autonomous organisational units;
- persons subject to management and supervision, such as employees.

Entered into force in 2001, the Decree thus introduced the criminal liability of companies for offences committed by their members in the exercise of their corporate functions.

In addition to the inevitable reputational damage, the organisations involved can incur administrative and criminal sanctions: fines start at €25,000 and can go up to €1.5 million and include disqualification from exercising activities with confiscation of profits.

Therefore, to reduce the risk of malfeasance, the best way for companies to reduce the risk of malfeasance is to adopt the 231 Organisational Model: a preventive system established by the company, whereby the behaviour of each member is directed towards compliance with the rules of corporate responsibility.

NewCold Piacenza S.r.l., NewCold Pacaro S.r.l., NewCold Borgorose S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

NewCold Piacenza S.r.l. e il Gruppo NewCold

NEWCOLD PIACENZA S.r.l., NEWCOLD PACARO S.r.l., NEWCOLD BORGOROSE S.r.l. (di seguito per brevità, anche “NEWCOLD PIACENZA”, NEWCOLD PACARO”, NEWCOLD BORGOROSE” o la Società) è attiva nella fornitura di servizi nella logistica della catena del freddo, con particolare attenzione allo sviluppo ed al funzionamento di grandi celle frigorifere altamente automatizzate.

Nello specifico, la Società gestisce tutte le attività necessarie sia per lo sviluppo dei propri poli logistici (engineering, design, Warehouse Management System) sia per la fase operativa (immagazzinamento, conservazione, movimentazione, logistica e servizi connessi di prodotti alimentari) per conto proprio o di terzi.

La Società utilizza le ultime tecnologie del settore consentendo, così, alle proprie risorse di gestire la merce in modo responsabile e garantire la sicurezza alimentare in modo sostenibile.

La NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE sono soggette alla direzione e al coordinamento di NEWCOLD COOPERATIVE UA.

NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE intrattengono rapporti con diverse società estere del Gruppo, in forza di service legal agreement.

Il Gruppo nel tempo si è dotato di numerose Policy, Regolamenti e, in generale, di norme interne adottate anche da NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE. Tutti i documenti di Gruppo (comunque denominati) si applicano anche alla Società e sono parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La Corporate Governance di NewCold Piacenza S.r.l., NewCold Pacaro S.r.l., e NewCold Borgorose S.r.l.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un presidente e due consiglieri delegati. In particolare, gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o dello statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno è stato affidato al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione indipendente appositamente incaricata.

Capitolo 1: Il decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N. 231

1.1 Profili Generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, “D.lgs. 231/2001” o “Decreto”) prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da parte di:

- Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- Soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutuata dal sistema penale.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica possono pertanto essere sottoposte a giudizio.

Di seguito si riportano i reati e gli illeciti amministrativi che, alla data di approvazione della presente edizione del Modello. Fondano la responsabilità amministrativa degli Enti.

1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del decreto

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Peculato (ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea ed escluso il peculato d’uso;
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (ai sensi dell’art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11 bis Legge 133/2019).

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto)

Si tratta di delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9 dicembre 1999.

REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

ABUSI DI MERCATO

REATI (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

ILLECITI AMMINISTRATIVI (art. 187-quinquies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.).

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies 1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);

- Frode informatica¹ (art. 640-ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633).

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si tratta delle seguenti ipotesi:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a] e b], 3°, 5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);

¹ A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021 il reato di frode informatica è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (come già previsto dall'art. 24 del Decreto), ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.).

In virtù del **D.L. 10 dicembre 2013, n. 136**, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato “Combustione illecita dei rifiuti” che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- Chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- Chiunque deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall’art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla **L. 7 febbraio 1992, n. 150** “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla l. 157/1992 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall’art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, 6° co., della **L. 28 dicembre 1993, n. 549** “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal **D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202** “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”:

- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero":

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode Sportiva (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

REATI DI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973).

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quattordices c.p.).

RICICLAGGIO DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI CULTURALI (art. 25- duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

- Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-sexiesdecies c.p.).

REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In forza di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e se:

- il reato è stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente può rispondere solo nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia. In tali casi si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso.

1.3 Le sanzioni a carico dell'ente

In caso di riconosciuta responsabilità dell'ente il giudice può irrogare le seguenti sanzioni.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione** della **sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L'Autorità Giudiziaria può altresì disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca; b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Ai sensi del D.lgs. 231/2001 l'Ente non è ritenuto responsabile se:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un Organismo (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo'), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne segnali le esigenze di aggiornamento al Consiglio di amministrazione;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 30 Novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", i Modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Capitolo 2: Il modello di NewCold Piacenza S.r.l.

2.1 Il modello di newcold piacenza

NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE hanno adottato il presente Modello organizzativo a seguito di una complessa attività di individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) con lo scopo di:

- adeguare la propria struttura organizzativa alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001;
- accertare i presidi già in essere nella Società, anche in considerazione dell'appartenenza della stessa al Gruppo – da tempo sensibile ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale - al fine di verificarne l'efficacia secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2001;
- rafforzare la consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di NEWCOLD PIACENZA del rischio di poter incorrere in un illecito la cui commissione è stigmatizzata, in maniera chiara, dalla Società in quanto sempre contraria ai suoi interessi ed ai suoi principi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato o anche solo indiretto;
- intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare anche il solo tentativo di commissione dei reati stessi, grazie a un monitoraggio costante dell'attività aziendale.

NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE hanno adottato la prima edizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2023.

2.2 I destinatari del modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

Sono inoltre considerati “Destinatari” anche i Terzi Destinatari e quindi i Consulenti, i Collaboratori (anche se dipendenti o collaboratori delle società estere del Gruppo), eventuali Partner e Fornitori quando sono coinvolti - nell'ambito del rapporto in essere con la Società - nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento.

2.3 La “formalizzazione” del modello di newcold piacenza

Ai fini della predisposizione del presente Modello organizzativo, la Società ha proceduto a:

- a) “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”.

A tal fine NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE con il supporto di uno studio esterno specializzato ha:

- identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: organigramma aziendale, Visura Camerale, ultimo bilancio di esercizio, Code of Conduct, DVR, ecc.);
- analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste ai soggetti interessati (quali, ad esempio, Country Manager, Engineering & Maintenance Manager, Finance Manager, HR Manager, Site Manager, IT Key User, ecc.);
- individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di Reato.

Con riferimento a tale esigenza, la Società ha elaborato il documento denominato **“Mappatura delle attività”**.

- b) “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”.

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **protocolli** sia di carattere **generale** (compendiati nella presente Parte Generale) che **protocolli specifici** (contemplati nelle singole Parti Speciali del Modello organizzativo societario).

- c) “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”.

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **protocolli** sia di carattere **generale** (compendiati nella presente Parte Generale) che **protocolli specifici** (contemplati nella sezione **“Gestione dei flussi finanziari”** di cui alla Parte Speciale **“A”** del presente Modello organizzativo societario).

- d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”.

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **flussi informativi** a cadenza periodica ed occasionale.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prevede inoltre specifici canali per le **Segnalazioni**.

- e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico **sistema disciplinare e sanzionatorio**.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

2.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo e la mappa delle attività sensibili di newcold piacenza

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE è composto dalla presente **Parte Generale** e più **Parti Speciali** volte a mitigare il rischio di commissione (anche nella forma del tentativo) delle diverse tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 che si sono ritenute rilevanti in sede di “mappatura” delle attività a rischio. In particolare, si tratta di:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Art. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- Delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- Reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies* del Decreto).

In relazione agli illeciti amministrativi dipendenti dalle “famiglie” di seguito indicate:

- Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- Reati e illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinqies* D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25-*duodevicies* del Decreto).
- Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146);

la Società ha ritenuto validi ed adeguati i principi di cui al Code of Conduct del Gruppo, le misure complessivamente contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di NEWCOLD

PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE nonché le Policy, i manuali e i documenti comunque denominati sia aziendali che di Gruppo.

Con particolare riferimento ai reati transnazionali, sebbene la Società intrattenga rapporti con società del Gruppo allocate all'estero e talune sue Attività sensibili (in ambito HR, Finance, IT ad esempio) siano affidate in *outsourcing* a queste, il fatto che i reati previsti dalla Legge n. 146/2006 esigano – ai fini della punibilità e della conseguente responsabilità per l'ente – il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, costituisce un fattore che induce ad escluderne l'immediata rilevanza per la Società. Rispetto a essi, pertanto, si ritiene che lo scrupoloso rispetto degli strumenti regolativi e delle *policy* già in vigore (sia a livello aziendale che di Gruppo) costituisca un presidio adeguato a fini di prevenzione.

Non sono, invece, stati ritenuti rilevanti per NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE i seguenti illeciti:

- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto).

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE hanno individuato le seguenti attività astrattamente a rischio "231":

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, ecc.) e gestione delle attività ispettive;*
- *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni);*
- *Gestione dei rapporti con enti di certificazione;*
- *Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze), gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione dei rimborsi spese;*
- *Gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi e rapporto con istituti di credito);*
- *Gestione dei rapporti infragruppo;*
- *Gestione della contabilità, gestione dei cespiti, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;*
- *Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie e acquisizione di quote societarie e gestione di partecipazioni;*
- *Gestione della sicurezza informatica, del sito internet e gestione dell'immagine societaria;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale (emissioni, scarichi e gestione rifiuti).*

Le Parti Speciali del Modello di NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE sono le seguenti:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;**
- B. Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;**
- C. Reati societari, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e reati tributari;**
- D. Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- E. Reati ambientali;**
- F. Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.**

2.5 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- il *Code of Conduct*: racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni; l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la documentazione dei controlli: l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, deve essere documentata;
- il sistema organizzativo – gli organigrammi: nell'organigramma societario sono definiti gli organi di linea a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico e gli organi di staff a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di linea;
- il sistema organizzativo – il sistema delle deleghe e delle procure: è caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nelle singole Parti Speciali di cui al presente Modello organizzativo.

2.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati e appositamente incaricati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nella sezione "Gestione dei flussi finanziari" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

Capitolo 3: L'Organismo di vigilanza

3.1 Principi generali

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 Requisiti dell'organismo di vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse ed allo stesso - nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti - non devono essere attribuiti compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di staff con il Consiglio di Amministrazione.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione di seguito indicate.

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente tenuto conto delle cause di seguito indicate.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.);
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica la sussistenza dei predetti requisiti prima di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono comunque tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di NEWCOLD PIACENZA e può esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica 3 anni ed è rinnovabile con Delibera del Consiglio di Amministrazione. La relativa retribuzione viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE hanno ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico:

- nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- composto da un soggetto esterno alla Società, particolarmente qualificato ed esperto nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, di risk assessment ed internal auditing,
- giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità;
- che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per
- garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di collaboratori esterni.

3.4 Compiti dell'odv e sue risorse finanziarie

All'Organismo di Vigilanza di NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (i Reati);
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si avvale di tutte le funzioni aziendali.

3.5 Attività di reporting dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione di NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, tempestiva in caso di eventi che devono

essere portati prontamente all'attenzione del CdA o di uno degli Amministratori Delegati, la **seconda**, periodica - a **cadenza annuale** - attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che indica l'attività svolta nel periodo di riferimento, nonché le eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

L'OdV predispone annualmente un Piano di attività per l'anno successivo in cui si individuano le attività da svolgere e le aree oggetto di verifica, sulla scorta della mappatura dei rischi. L'Organismo di Vigilanza può comunque effettuare controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

3.6 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza da svolgersi a seguito di flussi informativi periodici o ad evento.

3.6.1 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione (flussi informativi periodici). Tra questi:

- un'informativa sull'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, le notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- le informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;

All'Organismo di Vigilanza debbono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti flussi informativi ad evento:

- i provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- le visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e locali, ATS, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- le richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto.

La modalità di trasmissione delle predette informazioni è la seguente:

- indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

3.6.2 Segnalazioni e Whistleblowing

In caso di informazioni e notizie relative alla commissione (o al tentativo di commissione) dei reati richiamati dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del *Code Of Conduct*, i Destinatari devono attivare i canali di *whistleblowing*.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui i Destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing* (L. 179/2017 e successivamente dal D. Lgs 24/2023), con particolare riferimento alla tutela del segnalante (o *whistleblower*) da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

Sono istituiti canali e processi per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, che saranno poi gestiti secondo le modalità e le tempistiche previste dal D. Lgs. 24/2023 e dalle altre normative vigenti in materia.

Nel rispetto della normativa, tali canali e processi sono diffusi ai Destinatari, attraverso specifiche procedure o disposizioni organizzative, assicurando, attraverso piattaforme web o altre modalità:

- l'accesso ai sistemi di acquisizione della segnalazione;
- un'informazione adeguata rispetto ai tipi di segnalazione che possono essere indirizzate ai soggetti preposti ad acquisire e gestire l'informazione, ai riscontri al segnalante, alla possibilità di effettuare – nei casi previsti
- eventuali segnalazioni pubbliche alle Autorità competenti, alle misure previste per garantire la tutela dell'identità del segnalante, ai diritti esercitabili dall'interessato ai fini della normativa privacy (Reg. EU 679/2016 GDPR e vigente normativa nazionali in materia).

Le modalità di trasmissione e comunicazione (sia per le informazioni che per le segnalazioni) comprendono:

- indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- indirizzo postale a mezzo busta chiusa: in questo caso la trasmissione è destinata all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di trasmissione e comunicazione (sia per le informazioni che per le segnalazioni) sono dettagliate in apposito allegato.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse,

assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla tutela garantita al segnalante, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave sono sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio".

Capitolo 4: Formazione e comunicazione

4.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una piena conoscenza del *Code of Conduct*, del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

4.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato dal Country Manager a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal *Code of Conduct* e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello devono essere comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

La comunicazione è garantita altresì ai dipendenti ed ai collaboratori delle società estere del Gruppo che sono coinvolti - nell'ambito del rapporto in essere con la Società - nello svolgimento di attività nelle quali è ipotizzabile la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

4.3 Formazione dei dipendenti

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del *Code of Conduct* e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è da ritenersi **obbligatoria**.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare in accordo con quanto previsto dal Sistema disciplinare e sanzionatorio sotto enucleato.

Il livello di formazione e comunicazione è attuato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

Il programma di formazione tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

NEWCOLD PIACENZA, NEWCOLD PACARO e NEWCOLD BORGOROSE prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il *Code of Conduct* ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali, dal punto di vista anche dei presidi di prevenzione adottati;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società,
- i flussi informativi ed i canali di *whistleblowing*.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Capitolo 5: Il sistema disciplinare e sanzionatorio

5.1 Principi generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo societario; la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della ricorrenza di una delle ipotesi sopra indicate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti, provvede quindi a irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

5.2 Misure nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinino:

- la violazione del Modello organizzativo societario;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile e si fa espresso riferimento alle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizione verbale: si applica nel caso di infrazioni di lieve entità per lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione base: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per mancanze di minor rilievo, un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Tra tali comportamenti rientra, inoltre, la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Codice, del Modello, delle procedure che ne costituiscono parte integrante, nonché la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa. La stessa sanzione è applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo vengono erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del *Code of Conduct* adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro: si applica nel caso di **mancanze di maggior rilievo** le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle sanzioni di cui ai punti precedenti, oppure in caso di recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

Licenziamento: può essere inflitto al lavoratore che commetta **gravi infrazioni** alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

Il licenziamento in questione è indipendente dalle eventuali responsabilità penali e/o amministrative nelle quali sia incorso il lavoratore.

Inoltre, in ipotesi di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, tanto in ipotesi di mancato contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali quanto in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché non sia suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;

- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni è assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi, è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4 Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, dei sindaci (ove previsto) e dei revisori

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale (ove previsto) o della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di

Amministrazione mediante relazione scritta. Il CdA, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea affinché vengano assunti i provvedimenti ritenuti opportuni.

5.5 Misure nei confronti di terzi destinatari

Ogni comportamento posto in essere da “Terzi Destinatari”² in violazione delle previsioni del *Code of Conduct* e del Modello, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.

2 Si ricorda che, ai fini del presente Modello, sono “Terzi Destinatari” i Consulenti, i Collaboratori (anche dipendenti e collaboratori delle società estere del Gruppo), gli Agenti e i Procacciatori d'affari, eventuali Partner e Fornitori che possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto.